

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **91/1985** (ECLI:IT:COST:1985:91)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROEHRSEN** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Camera di Consiglio del **26/02/1985**; Decisione del **27/03/1985**

Deposito del **28/03/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10797**

Atti decisi:

N. 91

ORDINANZA 27 MARZO 1985

Deposito in cancelleria: 28 marzo 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 85 bis del 10 aprile 1985.

Pres. ROEHRSEN - Rel. CORASANITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CON SO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, u.c., codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1984 dal Tribunale di Udine nel procedimento penale a carico di

Nardoza Savino ed altri, iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che, nel procedimento penale d'appello contro Nardoza Savino ed altri, imputati di reati edilizi accertati il 13 maggio 1982, il Tribunale di Udine, con ordinanza emessa il 6 marzo 1984 (R.O. n. 503/1984), dopo aver rilevato che la sentenza di primo grado, pronunciata il 7 giugno 1983, aveva dichiarato non doversi procedere per essersi estinto il reato per oblazione, ammessa dall'art. 9 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688, non convertito, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, u.c., c.p., che dichiara applicabili nei procedimenti penali non ancora definiti le norme penali più favorevoli contenute in decreti legge non convertiti, in riferimento all'art. 77, u.c., Cost., secondo il quale i decreti, se non convertiti, perdono efficacia sin dall'inizio.

Considerato che la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima da questa Corte con la sentenza n. 51 del 1985.

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, u.c., c.p. - sollevata dal Tribunale di Udine con l'ordinanza in epigrafe - già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 51 del 1985.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, u.c., c.p. - sollevata dal Tribunale di Udine con l'ordinanza in epigrafe - già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 51 del 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.